



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Area Risorse Economiche – Finanziarie e di Sviluppo Economico
Direttore di Area: Corina Sferco

Prot.Gen.: 30563
Prot.Corr.:105/5-15/1 (1021)

OGGETTO: disciplina per l'abbruciamento del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco.

IL SINDACO

Premesso che:

ai sensi dell'art.15, comma 3, della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;

l'art.6 del vigente Statuto comunale annovera tra gli obiettivi fondamentali dell'attività dell'Ente anche lo sviluppo e il coordinamento delle attività agricole;

in territorio comunale sono presenti colture di diversa natura che subiscono periodicamente delle potature con produzione di residui quali ramaglie o pozioni di rami in genere;

la pratica dell'abbruciamento dei residui delle colture sui luoghi di produzione rappresenta una consuetudine consolidata al fine del reimpiego delle ceneri come sostanze concimanti o ammendanti;

Visto:

l'art. 59 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

l'art. 1 della Legge Regionale 18 febbraio 1977 n.8 – Norme per la difesa dei boschi dagli incendi, che prevede l'assoggettamento alle disposizioni della norma di tutti i terreni, purché compresi nel Piano Regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, fatta eccezione per:

- terreni soggetti a colture agrarie, erbacee, legnose ed a lavorazioni annuali;
- centri abitati;
- zone industriali;

l'art. 14, comma 8, lett. b) della Legge 11 agosto 2014 n.116 di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 di aggiunta del comma 6 – bis all'art. 182 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

RENDE NOTO

che nelle zone agricole e nelle frazioni del territorio comunale è consentito l'abbruciamento di materiale agricolo e forestale prodotto in loco, derivante da sfalci, potature o ripuliture in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (cubi) per ettaro (10.000 metri quadrati);

che il responsabile delle operazioni di abbruciamento dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato dalla persona responsabile presente sul posto;
- per l'accensione del fuoco non devono essere usati liquidi infiammabili e/o combustibili di alcun genere;
- le dimensioni del fuoco devono essere le più piccole possibili ed in ogni caso devono essere limitate sia per quanto riguarda l'altezza delle fiamme che la produzione del fumo;
- in prossimità del fuoco dovrà trovarsi una riserva d'acqua adeguata per spegnere, in caso di necessità, il fuoco stesso;
- il fuoco potrà essere acceso solo in assenza del vento e durante le ore diurne di luce;
- l'area circostante il fuoco dovrà essere pulita e sgombra da materiale combustibile, ad eccezione del materiale che deve essere bruciato, in modo da evitare un'eventuale estensione, anche accidentale, delle fiamme;
- dovrà essere osservata una distanza di sicurezza di almeno 50 metri dal fuoco alle abitazioni, siepi, boschi, depositi di sostanze infiammabili e/o combustibili e da qualsiasi altro elemento pericoloso;
- al completamento della bruciatura le ceneri e le braci dovranno essere completamente spente;
- i prodotti della combustione, ed in particolare i fumi, non dovranno interferire e/o creare problemi a terzi, né creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
- in ogni caso le operazioni di cui sopra dovranno essere condotte adottando ogni cautela utile a difesa della proprietà altrui;
- l'abbruciamento potrà riguardare esclusivamente paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura finalizzato al reimpiego delle ceneri come sostanze concimanti o ammendanti;

che prima di ogni singola accensione dovrà essere data comunicazione al Comune di Trieste - Uffici di Polizia Locale e Sicurezza – Via Punta del Forno,2 34121 Trieste – affinché venga valutato se la singola attività di abbruciamento, a seconda del luogo e del materiale bruciato, debba essere autorizzata;

che prima di ogni singola accensione dovrà essere data comunicazione telefonica, di inizio e fine delle operazioni di abbruciamento, a:

- Centro Operativo della Protezione Civile al numero verde 800500300;
- Comando dei Vigili del Fuoco al numero 115;

che l'Amministrazione Comunale rimane esonerata da qualsiasi responsabilità in merito.

AVVERTE

che nei periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

che in caso di abbruciamento di materiali diversi dal materiale agricolo e forestale prodotto in loco derivante da sfalci, potature o ripuliture si potrà procedere nei confronti del responsabile per la violazione della normativa vigente in materia di smaltimento illecito di rifiuti, ai sensi dell'art.256 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;

che al responsabile, qualora avesse eseguito l'abbruciamento non rispettando le condizioni previste nel presente provvedimento, verrà applicata la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00, in applicazione della procedura di cui all'art.16 e succ. della Legge 24 novembre 1981, n.689;

che nelle zone boschive, nonché in tutte le zone assoggettate dalla legge Regionale 18 febbraio 1977 n. 8, per eseguire operazioni di abbruciamento devono essere rispettati gli adempimenti previsti nel relativo Piano regolatore di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, dando apposita comunicazione alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste - Via Monte San Gabriele 35 - telefono 040.3775462 – fax 040.558480 – email irf.ts.agrifor@regione.fvg.it

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Trieste, alla Sala Operativa della Protezione Civile, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste, alla Stazione Forestale di Trieste, all'Ufficio Comunale di Polizia Locale e Sicurezza, alle Stazioni Carabinieri di Trieste, al Commissariato di Polizia di Stato di Trieste;

che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trieste.

Trieste,


IL SINDAGO
Roberto Cosolini